



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6787971 - 06.6788895 - 06.6991216

TEL. 06.6991217 - FAX 06.6782783

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
23/06/2010 U-ac/2782/2010



Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di  
Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula 70

Alla cortese attenzione della  
Dott.ssa Emanuela Ronzitti

Dal giorno 8 maggio ultimo scorso, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 che traspone nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Per la diretta rilevanza che detto provvedimento ha sulle professioni regolamentate, fra cui quella di ingegnere, questo Consiglio, in data 17.05.2010, ha inviato ai Consigli degli Ordini provinciali una circolare esplicativa su alcuni aspetti del nuovo decreto legislativo (Circolare 337/XVII Sess. allegata) nelle more dell'emanando "Regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 59/2010 che si trascrive: *"Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46"*.

Con protocollo n. 2682, è stato successivamente inviato al Ministero Vigilante, un articolato quesito avente per oggetto quanto assunto dal Consiglio nella allegata circolare ed alcuni dubbi e perplessità che attengono soprattutto alla tempistica di iscrizione all'albo e alla diversità di soluzioni previste nel decreto attuativo rispetto all'ordinamento della professione di Ingegnere (Regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537).

Tuttavia, anche per colpa di inesatte informazioni uscite su alcuno siti web destinati ai professionisti, alcuni Consigli degli Ordini provinciali sono assai preoccupati per le conseguenze dell'applicazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 45 del D.Lgs 59/2010 (principio del silenzio assenso in materia di iscrizione dopo due mesi dalla presentazione della domanda), stante l'imminente scadenza di alcune domande di iscrizione pervenute talvolta anche da parte di professionisti in possesso di qualifica regolarmente ottenuta all'estero ma privi del riconoscimento della stessa da parte del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 206/2007, art. 16, comma 6.


Pertanto, in attesa della risposta a tutti le questioni poste dal Consiglio con quesito prot. 2682 del 14.6.10, siamo a sollecitare una pronuncia del Ministero

almeno sui punti seguenti, a conferma di quanto asserito nella circolare del Consiglio n. 337/XVII Sess allegata alla presente nota.

1. Un cittadino italiano o straniero in possesso di una qualifica professionale ottenuta in un paese diverso dall'Italia e rispondente ai vari requisiti indicati nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, può essere iscritto stabilmente all'Albo degli Ingegneri solo se in possesso del decreto motivato di cui all'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 206/2007, ove sono indicati la sezione o settore dell'Albo per i quali l'iscrizione è ammessa e, se del caso, le misure compensative cui è subordinato il godimento del decreto stesso.
2. In caso di prestazione di servizi temporanea e occasionale, un cittadino italiano o straniero in possesso di una qualifica professionale ottenuta in un paese diverso dall'Italia e rispondente ai vari requisiti indicati nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere iscritto automaticamente e senza spese alla sezione speciale dell'Albo destinata a questo tipo di prestatori, solo dopo avere ricevuto dal Ministero della Giustizia copia della dichiarazione preventiva inviata dal professionista al Ministero ai sensi dell'articolo 10 comma 1 D.Lgs. 206/2007.
3. In nessun caso un professionista con qualifica straniera può esercitare legalmente in Italia la professione regolamentata di ingegnere senza esserne stato in precedenza autorizzato dal Ministero della Giustizia come precisato ai punti 1 e 2 sopra indicati.
4. Ai sensi dell'art.46, primo comma del decreto legislativo n.59/2010, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale costituisce titolo d'accesso alla professione regolamentata di ingegnere senza altri requisiti. Se tuttavia il professionista desidera esercitare in concreto la professione, deve iscriversi all'Albo degli Ingegneri ed in tal caso dovrà produrre tutti gli altri documenti (o autocertificazioni) che il Consiglio dell'Ordine provinciale richiede ai professionisti abilitati in Italia - e residenti o aventi il domicilio professionale nella provinciale - per procedere all'iscrizione, eccezion fatta per il certificato di laurea e il certificato di superamento dell'Esame di Stato che, nel caso di qualifica professionale straniera, sono rappresentati dal decreto ministeriale di riconoscimento.

Nella certezza di una risposta positiva, si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti

Il Consigliere Segretario  
(Dott. Ing. Roberto Brandi)



Il Presidente  
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)

